



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 17

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Industria,  
commercio, turismo)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

47<sup>a</sup> seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana): mercoledì 10 aprile 2019

Presidenza del presidente GIROTTO

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 6
CRIPPA, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico .....	3
TARICCO (PD) .....	4

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) ....	7

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.*

*I lavori hanno inizio alle ore 11,30.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni n. 3-00483 e 3-00594, presentate sullo stesso argomento dal senatore Taricco e da altri senatori.

CRIPPA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, rispondo congiuntamente agli atti in esame, essendo gli stessi riferibili alla medesima tematica, rappresentando quanto segue.

Premetto che in Italia il gruppo Alstom SpA opera tramite la Società Alstom Ferroviaria in tre siti produttivi, con un impiego totale di circa 3.000 dipendenti e un indotto che supera i 5.000 addetti. Aggiungo che Alstom Ferroviaria rappresenta un fiore all'occhiello del *made in Italy* grazie ai suoi centri di eccellenza.

Com'è noto, dopo la notifica alla Commissione europea – nel giugno 2018 – di una possibile operazione di fusione tra l'Alstom Ferroviaria e la Siemens, il 28 gennaio scorso si è svolto un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato a fare il punto in merito al citato processo di fusione e al suo impatto sullo stabilimento Alstom di Savigliano. Nel frattempo, la Commissione europea ha espresso il proprio parere negativo rispetto alla citata fusione, riscontrando il rischio di una lesione della concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad alta velocità. Tra l'altro, a seguito di tale decisione, Germania e Francia hanno proposto un manifesto, inteso a modificare le regole sulle concentrazioni e l'*antitrust* nell'Unione europea, al fine di favorire fusioni tra società europee.

Va preso atto che un manifesto di politica industriale bilaterale, sottoscritto da due Paesi, appare inidoneo alla determinazione di una modifica delle regole europee in materia di concorrenza, alla quale si potrebbe addivenire attraverso una preliminare discussione e un sereno confronto tra tutti gli Stati membri, nelle opportune sedi istituzionali comunitarie.

Vorrei inoltre rappresentare che in data 7 aprile 2017 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra il MISE, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte per il finanziamento di un articolato programma di ricerca e sviluppo, proposto dalla società Alstom Ferroviaria SpA, finaliz-

zato alla messa a punto di tecnologie innovative per la costruzione di diverse tipologie di treni. Il predetto accordo è stato successivamente integrato, in data 16 novembre 2017, con specifico *addendum* sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Regione Emilia Romagna.

Il costo complessivo del programma è pari a circa 39 milioni di euro, per un valore complessivo di agevolazioni di circa 8,8 milioni di euro.

L'accordo prevede la realizzazione, nello stabilimento di Savigliano, di un programma d'investimenti del costo di 24 milioni, cui corrisponde il contributo agevolato di euro 5,444 milioni, di cui 544.000 euro a carico della Regione Piemonte.

A seguito della presentazione di progetti esecutivi in data 4 maggio 2018, sono state concesse le relative agevolazioni di importo sostanzialmente pari a quanto previsto nell'Accordo di programma; per quanto riguarda, in particolare, il sito di Savigliano, i costi complessivi ammessi ammontano a 24,478 milioni di euro. Alla data odierna non risulta erogato alcun importo, poiché non è stata presentata alcuna richiesta di erogazione da parte dell'azienda.

Inoltre, ferma restando la massima attenzione che sarà posta dal Governo su questa vicenda, voglio ricordare che uno dei principali punti della nostra azione è stato quello di contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni. A tale riguardo, è stato emanato il decreto dignità con il quale si prevede l'obbligo – per le aziende che abbiano ottenuto aiuti di Stato al fine di effettuare investimenti produttivi – di non trasferire per cinque anni a Paesi extra Unione europea l'attività economica che ha beneficiato del sostegno pubblico. In caso contrario, si è altresì prevista la decadenza dal beneficio concesso nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Vorrei infine comunicare all'onorevole interrogante che nella giornata di lunedì 8 aprile 2019 ho avuto modo di confrontarmi personalmente con il *management* di Alstom Italia e con le sigle sindacali durante un incontro presso lo stabilimento di Savigliano. Tale incontro si è tenuto con la volontà di approfondire quali soluzioni innovative possono essere un valido aiuto al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano energia-clima presentato dal Governo poche settimane fa, ma soprattutto per capire quali percorsi innovativi in grado di sviluppare un *knowhow* utile all'integrazione delle energie rinnovabili nel trasporto pubblico ferroviario possono al momento essere sperimentati.

A margine di tale incontro, a nome del Governo, ho dato la piena disponibilità alle parti nel convocare nuovamente un tavolo di confronto dopo la pubblicazione del programma strategico europeo dell'azienda, per una valutazione dello stesso e del suo impatto sulle attività dei siti italiani Alstom, con particolare attenzione a quello sito nella Provincia di Cuneo.

TARICCO (PD). Signor Presidente, io e molti colleghi della Commissione – a cominciare dalla collega Bellanova – abbiamo presentato le suddette interrogazioni a seguito di talune circostanze. Nello specifico,

la prima interrogazione è stata presentata nel momento in cui si è cominciato a capire le possibili implicazioni dell'operazione tra Alstom e Siemens, che coinvolgeva quasi 6.000 lavoratori sul territorio nazionale. Infatti, qualunque fosse stato l'esito di quella vicenda, avrebbe potuto determinare un impatto significativo poiché sappiamo tutti che, quando si fanno delle fusioni, con conseguenti riorganizzazioni per la ricerca di efficienza complessiva di sistema, il rischio che saltino siti produttivi o che l'integrazione di siti produttivi porti a ridurre la presenza di maestranze è sempre molto alto.

La seconda interrogazione è stata presentata il 12 febbraio di quest'anno, a seguito del parere negativo alla fusione da parte della Commissione europea del 6 febbraio, perché in quel momento non si capiva quali sarebbero stati i contraccolpi. D'altra parte, per quanto riguarda il sito produttivo Alstom di Savigliano, la scarsa disponibilità dell'azienda a far trapelare quale sarebbe stata la riorganizzazione ritenuta necessaria dall'azienda dopo il no della Commissione europea alla fusione lasciava aperti molti margini di interpretazione e di prospettiva. Questo ovviamente preoccupava un territorio nel quale – come giustamente si è detto – lavorano quasi 1.000 persone dirette, oltre a tutto l'indotto e al sistema che ruota intorno all'azienda, ragion per cui parliamo di un'azienda che ha un impatto significativo su quel territorio.

Da questo punto di vista, la nostra interrogazione mirava a porre due questioni, al di là di tutti i ragionamenti generali. In primo luogo, volevamo far valer il fatto che per l'azienda e per le sue prospettive di sviluppo, la Regione, il Ministero e i fondi comunitari indirizzati avevano rappresentato un investimento significativo proprio per potenziare gli investimenti e lo sviluppo tecnologico del sito. Questo doveva essere tenuto presente nei ragionamenti, soprattutto in un momento nel quale l'azienda aveva delocalizzato significative quote di mercato, che peraltro non stavano dando i risultati attesi poiché i ritardi dal sito di Katowice stavano cominciando a creare problemi anche a Ferrovie dello Stato. Quindi, da questo punto di vista, volevamo richiamare l'Esecutivo a vigilare con attenzione – nel suo ruolo di Governo nazionale – su questa vicenda.

In secondo luogo, chiedevamo soprattutto al Governo – e sono qui a ribadirlo visto che nella risposta non si fa riferimento a questo – di vigilare in relazione alle prospettive strategiche del sito. Va benissimo che si ragioni con l'azienda, come lei ci ha detto, Sottosegretario, per valutare quali siano le soluzioni e i percorsi possibili alla luce delle evoluzioni normative e dei programmi del Governo; va tutto molto bene. Il punto, tuttavia, è chiedere all'azienda di esprimere con chiarezza quali sono gli orizzonti produttivi, i piani industriali, i programmi di sviluppo e di investimento sui siti nazionali.

Il grande tema, che oggi tutte le rappresentanze sindacali ci stanno esponendo, è che ci sono rassicurazioni generiche e generali – positive, per carità – sul fatto che vogliamo andare avanti, investire, crescere; tutto molto bene. Non c'è, però, alcuna espressione reale di come concretamente questo si andrà a tradurre: quali investimenti, quali programmi,

quali progetti e strategie di sviluppo aziendale. Da questo punto di vista, credo – e mi permetto di sollecitare il Governo nel merito – che sia fondamentale che, all'interno dei ragionamenti sulle prospettive, sia richiesto come contropartita all'azienda di chiarire quali sono gli obiettivi, le strategie e i piani industriali che riguardano i siti produttivi, in particolare, per quanto mi riguarda, il sito di Savigliano.

In conclusione, mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 169 e 739, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Comunico che sono stati presentati 81 emendamenti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base, che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Non essendovi richieste di intervento, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,15.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

TARICCO, BELLANOVA, LAUS, PARRINI, COMINCINI, FEDELI, ROJC, GRIMANI, FARAONE, D'ARIENZO, COLLINA, MARGIOTTA, MALPEZZI, PARENTE, PITTELLA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* –

Premesso che:

la Alstom Ferroviaria SpA, con circa 2.600 persone occupate in Italia, rappresenta per numero ed importanza dei progetti realizzati oltre che per contenuto tecnologico, una delle principali realtà industriali italiane nel settore ferroviario e un'azienda riconosciuta come *leader* nel mercato italiano e mondiale, con le sue solide radici nella storia industriale italiana, produce treni da 160 anni, sistemi di trazione da 60 anni e sistemi di segnalamento da 90 anni, contando ad oggi 8 siti, 31 depositi su tutto il territorio nazionale e due centri di eccellenza: Savigliano (Cuneo) per i treni pendolino ad alta velocità, basati sulla tecnologia *tilting* e i treni regionali, e Bologna, per il segnalamento ferroviario e i sistemi di trazione;

nel febbraio 2017 Alstom, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia hanno siglato un protocollo d'intesa per svolgere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei siti di Alstom di Savigliano e Sesto San Giovanni (Milano);

nel settembre 2017 il Governo francese, azionista al 19,9 per cento, ha annunciato l'avvio delle procedure per la fusione multimiliardaria tra Alstom, società simbolo transalpina, e Siemens Mobility, la controllata del colosso industriale tedesco che si occupa di mobilità e attività ferroviarie, per creare così un «campione industriale europeo», un gigante europeo nel settore ferroviario per quanto riguarda rotaie, treni di tutti i tipi, locali, ad alta velocità e quelli *hi-tech* a lievitazione magnetica, metropolitane e *tram* da circa 16 miliardi di dollari di fatturato all'anno, fusione che richiederebbe l'approvazione della Commissione europea ed in particolare dell'*Antitrust*;

sempre nel settembre 2017, a Milano, è avvenuto un incontro tra sindacati e rappresentanti della multinazionale francese, i cui punti all'ordine del giorno sono stati il rinnovo del premio di produzione e le garanzie occupazionali dopo l'annunciata sinergia tra i gruppi Alstom e Siemens;

la futura nuova società, con sede centrale a Parigi e quotata in borsa francese, sarebbe diventata il secondo gruppo mondiale nel settore, dopo la *holding* statale cinese Crrc, che costruisce nella China Mainland, in Asia ed in Africa;

nel novembre 2018 la Commissione europea blocca il progetto di una maxiunione fra Alstom e Siemens Mobility, branca di Siemens AG specializzata in mobilità, esprimendo una serie di obiezioni all'accordo, ritenuto incompatibile con il mercato continentale per il timore di un duopolio fra i due colossi aziendali e costringendo a congelare l'intesa, in attesa di misure correttive ai segmenti come treni ad alta velocità, sistemi di controllo e *network* regionali;

il 12 dicembre 2018, a seguito delle obiezioni alla proposta avvenuta del 29 ottobre scorso, le due società hanno assunto l'impegno di presentare una soluzione per arrivare ad una riduzione del fatturato con la cessione di attività ad altri costruttori – tecnologie per i treni ad alta velocità e attività di segnalazione di Alstom in Europa, oltre ad alcuni *asset* di segnalazione Siemens per rispondere alle preoccupazioni europee in tema di *antitrust*; più precisamente, per quanto riguarda il segnalamento i prodotti in questione sono TCS e *interlocking* riguardante circa 600 persone coinvolte. Per l'Italia si tratta di circa 20-30 persone sul sito di Bologna, mentre per il materiale rotabile, parrebbero essere due le possibili proposte: 1) cessione di tutte le attività riguardanti il «pendolino», dei contratti di manutenzione Pkp Polonia che coinvolgerebbe circa 80 persone e delle attività sull'ETR 610 Sbb a Savigliano che coinvolgerebbero circa 200 persone, oltre alla manutenzione pendolino Evo, che vede circa 120 persone coinvolte. Per quanto riguarda il sito di Savigliano, inoltre, verrebbero offerte le aree del reparto *Fitting*, reparto collaudo statico con il personale impiegatizio per poter portare a completamento la commessa NTV, cedendo anche il futuro Smart pendolino – oggi ancora in fase di progettazione; 2) cessione del treno Velaro alta velocità di Siemens;

il 18 dicembre 2018 la commissaria europea Vestager ha espresso preoccupazione per un piano di Siemens-SIEGn.DE – e Alstom-ALSO.PA, mirante a creare un campione ferroviario franco-tedesco ed il suo conseguente effetto sui treni ad alta velocità in Europa, sostenendo che la fusione tra i due gruppi ridurrebbe le possibilità di scelta dei sistemi ferroviari nazionali, danneggiando passeggeri ed imprese della logistica;

considerato che le rappresentanze sindacali unitarie, riunite in consiglio di fabbrica, seriamente preoccupate sull'evolversi della situazione occupazionale dei dipendenti ed unitamente al coordinamento nazionale, hanno richiesto con urgenza un incontro con la direzione Alstom Italia per venire a conoscenza degli effetti di tali future scelte aziendali e le eventuali ricadute occupazionali sui siti italiani sia di produzione sia di manutenzione;

rilevato che:

il gruppo Alstom, che conta 32.800 occupati in tutta Europa, più di 500 treni pendolino costruiti in Italia e venduti in 13 Paesi, tra cui il Regno Unito, la Russia, la Finlandia e la Cina, più di 400 treni regionali per operatori del trasporto pubblico, privato e regionale, sistemi ERTMS di livello 2 per le linee di alta velocità italiane, le prime in Italia ad essere attrezzate con i nuovi *standard* interoperativi, lo scorso anno ha annun-



ciato un piano per dimezzare la produzione di TGV, e quindi dimezzare i livelli occupazionali, nei suoi stabilimenti francesi;

il sito produttivo di Savigliano, a partire dal 2011, ha rappresentato su scala nazionale un caso di eccellenza, aggiudicandosi commesse importanti e, ad oggi, sono occupati circa 830 dipendenti diretti tra operai ed impiegati;

è parte integrante dell'accordo tra Alstom e Siemens un patto per garantire la protezione dei rispettivi lavoratori nei prossimi 4 anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto esposto in premessa;

se non ritenga necessario intraprendere azioni a salvaguardia del futuro di una realtà produttiva di alta specializzazione, come l'Alstom Ferroviaria SpA, in particolare nello specifico del sito di Savigliano, uno dei complessi di eccellenza per la realizzazione di treni regionali (JAZZ e, ad alta velocità, NTV e pendolino) ed un esempio di Industria 4.0 con una sala di realtà virtuale 3D all'avanguardia, che permette ai nostri ingegneri di progettare treni per una manutenzione più agevole;

se non ritenga utile mettere in campo azioni concrete ed immediate, essendo il settore ferroviario fortemente strategico per il nostro Paese, alla luce del fatto che il prossimo 18 febbraio 2019 la Commissione europea dovrà decidere sull'approvazione delle proposte dei due gruppi industriali e sull'eventuale costituzione della nuova società Alstom-Siemens.

(3-00483)

TARICCO, MALPEZZI, FEDELI, CUCCA, BELLANOVA, STEFANO, IORI, GINETTI, VALENTE, SUDANO, BITI, PITTELLA, SBROLLINI, BOLDRINI, ALFIERI, PINOTTI, PARRINI, ROSSOMANDO, COMINCINI, MAGORNO, PATRIARCA, GIACOBBE, GARAVINI, MESSINA Assuntela, LAUS, MANCA, MISIANI, ROJC, MARINO, VERDUCCI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* –

Premesso che:

la Alstom Ferroviaria SpA, con circa 2.800 persone occupate in Italia, rappresenta per numero ed importanza dei progetti realizzati, oltreché per contenuto tecnologico, una delle principali realtà industriali italiane nel settore ferroviario e un'azienda riconosciuta come *leader* nel mercato italiano e mondiale, con le sue solide radici nella storia industriale italiana, produce treni da 160 anni, sistemi di trazione da 60 anni e sistemi di segnalamento da 90 anni, contando ad oggi 8 siti, 31 depositi su tutto il territorio nazionale e due centri di eccellenza: Savigliano (Cuneo) per i treni Pendolino ad alta velocità, basati sulla tecnologia *tilting* e i treni regionali e Bologna, per il segnalamento ferroviario e i sistemi di trazione;

nel febbraio 2017 Alstom, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Piemonte e la Regione Lombardia, hanno siglato un protocollo d'intesa per svolgere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei siti di Alstom di Savigliano e Sesto San Giovanni;

nel settembre 2017 il Governo francese, azionista al 19.9 per cento, ha annunciato l'avvio delle procedure per la fusione multi miliardaria tra Alstom, società simbolo transalpina, e Siemens Mobility, la controllata del colosso industriale tedesco che si occupa di mobilità e attività ferroviarie, per creare così un «campione industriale europeo»;

il 6 febbraio 2019, dopo una prima richiesta nel mese di novembre 2018 da parte della Commissione europea in merito al progetto di maxi-unione fra Alstom e Siemens Mobility, branca di Siemens Ag specializzata in mobilità, di misure correttive ai segmenti come treni ad alta velocità, sistemi di controllo e *network* regionali, la stessa Commissione europea blocca definitivamente il progetto, in quanto «avrebbe influenzato la concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei treni ad alta velocità» e perché «le parti non avrebbero proposto misure correttive sufficienti per rimediare alle problematiche esistenti», il potenziale duopolio fra i due colossi aziendali;

considerato che:

le due aziende coinvolte nel progetto di fusione, Alstom e Siemens Mobility, operano in Italia su oltre 15 siti produttivi Savigliano, Asti, Bari, Firenze, Bologna, Firenze, Genova, Guidonia, Lecco, Milano, Nola, Novara, Roma, Sesto San Giovanni, Udine, Verona, oltre a decine di depositi con oltre 6.000 occupati;

la preoccupazione che le possibili conseguenze della mancata fusione tra le due aziende possa portare ad una riorganizzazione logistica, industriale e produttiva mettendo a rischio posti di lavoro ed indotto, sta legittimamente creando ansia tra i lavoratori e le loro rappresentanze e nelle comunità e loro amministrazioni locali;

considerato inoltre che:

sulla situazione descritta è stato presentato un atto di sindacato ispettivo (3-00483), pubblicato il 22 dicembre 2018, nel quale si ricordava come le RSU, riunite in consiglio di fabbrica, fossero seriamente preoccupate sull'evolversi della situazione occupazionale dei dipendenti ed unitamente al coordinamento nazionale, avessero richiesto con urgenza un incontro con la direzione Alstom Italia per venire a conoscenza degli effetti di tali future scelte aziendali e le eventuali ricadute occupazionali sui siti italiani, sia di produzione, sia di manutenzione e nel quale si chiedeva al Ministro dello sviluppo economico se non ritenesse utile e necessario intraprendere azioni a salvaguardia del futuro di una realtà produttiva di alta specializzazione, di Alstom Ferroviaria SpA in Italia, in particolare del sito di Savigliano, uno dei complessi di eccellenza per la realizzazione di treni regionali;

la dirigenza Alstom parrebbe aver comunicato che in caso di mancato buon fine nell'unione delle due aziende si sarebbe ragionato ad un piano industriale 2020 – 2025, che ora diventa quanto mai fondamentale per poter mettere in condizione le maestranze dei vari siti produttivi di guardare con rinnovata fiducia al futuro;

il 4 febbraio 2019 si è tenuto un incontro promosso dall'Amministrazione saviglianese, con rappresentanze sindacali, istituzionali nazionali,

regionali e locali, presente l'assessore ai trasporti della Regione Piemonte, in merito al futuro del sito di Savigliano e del Pendolino, la cui cessione, non era stata inserita nella proposta Alstom per ottenere l'ok alla fusione con la tedesca Siemens, ma che vive una forte preoccupazione anche connessa al trasferimento di proprio *know how* al sito polacco di Katowice, insieme a quote importanti di lastratura carrozze e costruzione treno o in Turchia per la costruzione del carrello, oltre a progettazione e ingegneria in India, a conclusione del protocollo d'intesa con importanti finanziamenti per le attività di ricerca e sviluppo da svolgersi sul territorio italiano;

rilevato che:

risulterebbe che Trenitalia SpA, in una lettera indirizzata ad Alstom, abbia evidenziato ritardi nella consegna di treni regionali – POP – da parte del sito di Katowice – Polonia, e abbia richiesto immediato rimedio;

il sito produttivo di Savigliano, a partire dal 2011, ha rappresentato su scala nazionale un caso di eccellenza, aggiudicandosi commesse importanti e, ad oggi, sono occupati circa 830 dipendenti diretti tra operai ed impiegati, rappresentando un fiore all'occhiello nella produzione del Pendolino, considerato un esempio di «Industria 4.0» con una sala di realtà virtuale 3D all'avanguardia, che permette agli ingegneri che operano nel sito di progettare treni per una manutenzione più agevole, proprio per questi treni regionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto esposto in premessa;

se non ritenga necessario verificare, alla luce dell'esito della mancata fusione tra Alstom e Siemens Mobility, con la massima solerzia, le prospettive di sviluppo ed occupazionali dei siti delle due aziende in Italia, per salvaguardare il futuro di realtà produttive di altissima specializzazione in tutto il Paese, anche chiedendo di conoscere le future strategie aziendali ed i piani industriali relativi ai siti italiani e nello specifico rispetto al sito di Savigliano, uno dei complessi di eccellenza per la realizzazione di treni regionali – POP- e ad alta velocità – NTV – PENDOLINO, su cui anche la Regione Piemonte ha investito importanti risorse, sollecitando un piano di investimenti di lungo periodo, anche alla luce anche del fatto che parte del *know how* realizzato in Italia (e più precisamente proprio nel Cuneese, a Savigliano) proprio anche grazie al protocollo d'intesa, verrà trasferito a Katowice al termine del progetto.

(3-00594)

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 739**

**Art. 2.**

**2.1**

CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all'articolo 5, comma 1» con le seguenti: «i prodotti utilizzabili per la lievitazione di cui agli articoli 5 e 6».*

---

**2.2**

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva e grassi di suino.».*

---

**2.3**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento», inserire la seguente: «prolungato».*

---

**2.4**

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».*

---

**2.5**

TARICCO, BELLANOVA, BOLDRINI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».*

---

**2.6**

MOLLAME, AGOSTINELLI, CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «senza utilizzo di additivi» aggiungere la seguente: «conservanti».*

---

**2.7**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «senza utilizzo di additivi», aggiungere le seguenti: «ad eccezione dell'acido ascorbico».*

---

**2.8**

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

*Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».*

---

**2.9**

LONARDO, PAPTUEU

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «È ritenuto» fino alla fine della lettera con le seguenti: «È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorre un intervallo di tempo superiore a settantadue ore né comunque inferiore al tempo necessario affinché il processo di lievitazione avvenga in modo naturale e senza alcun sistema di accelerazione chimica o meccanica, dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;».*

---

**2.10**

CASTALDI, ANASTASI, PUGLIA

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «pane di pasta madre» con le seguenti: «pane 100% di pasta madre».*

---

**2.11**

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e articolo 6».*

---

**2.12**

CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».*

---

**2.13**

TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».*

---

**2.14**

CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «cottura parziale,» inserire le seguenti: «non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1169/2011,»;*

b) *sostituire le parole: «singolarmente confezionati» con le seguenti: «per la vendita diretta».*

---

**2.15**

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 5, dopo la parola: «imballaggi» sopprimere la seguente: «singolarmente».*

---

**2.16**

CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 5, dopo le parole: «in modo evidente,» inserire le seguenti: «in aggiunta alle modalità di conservazione e alla data di scadenza,».*

---

**2.17**

TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».*

---

**2.18**

LANZI, PUGLIA

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nel caso di prodotto surgelato, o congelato, oltre a quanto previsto dal comma 5, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati o congelati, nonché la dicitura "surgelato" o "congelato".».

---

**2.19**

ANASTASI, PUGLIA

*Sopprimere il comma 7.**Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Sanzioni)*

1. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 15.000,00 e alla chiusura immediata del panificio.

2. Chiunque eserciti l'attività di panificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

3. Il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 12.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 a un massimo di euro 9.000,00.

5. Coloro che pongono in commercio pane non confezionato sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 2, 5, e 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la chiusura definitiva dell'attività di vendita.

7. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acqui-



siti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive".».

## 2.20

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. – (*Vigilanza e sanzioni*) – 1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 7.*

**2.21**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.22**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a venti giorni», con le seguenti: «non superiore a cinque giorni».*

---

**2.23**

TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata».*

---

**2.24**

CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del luogo di origine della stessa, nonché, in caso di farina miscelata, dell'indicazione delle relative percentuali».*

---

**2.25**

DE BONIS

*Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Va menzionata altresì l'eventuale presenza di residui tossici nelle farine, negli sfarinati di grano o di altri cereali e negli ingredienti alimentari impiegati.».*

---

**Art. 3.****3.1**

TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 1, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».*

---

**3.2**

CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 2, dopo la parola: «utilizzato» aggiungere, in fine, le seguenti: «nel prodotto intermedio di panificazione».*

---

**Art. 4.****4.1**

CASTALDI, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1169/2011/UE, il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato o il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo. La dicitura aggiuntiva di cui al presente comma deve altresì specificare l'eventuale utilizzo di conservanti, emulsionanti o addensanti.».

---

**4.2**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 5.****5.1**

PAROLI, PAPTAEU

*Al comma 1, sopprimenre la parola: «convenientemente».*

---

**5.2**

PAROLI, PAPTAEU

*Al comma 1, sostituire la parola: «convenientemente», con la seguente: «opportunamente».*

---

**5.3**

TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 1, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti, limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».*

---

**5.4**

TARICCO, BELLANOVA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».

---

**5.5**

MOLLAME, AGOSTINELLI, CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 5, sostituire le parole: «È definito "pasta madre" o "lievito naturale"», con le seguenti: «È definita "pasta madre"».*

---

**5.6**

PAROLI, PAPTAEU

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**5.7**

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

*Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «l'utilizzo», inserire le seguenti: «di latte o».*

---

**5.8**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo di paste acide».*

---

**Art. 6.****6.1**

TARICCO, BELLANOVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – (*Paste acide*) – 1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

---

## 6.2

MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. – (*Pasta madre essiccata*) – 1. Nella produzione di pane fresco di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), è ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 5, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione.

2. Il pane ottenuto con l'aggiunta di pasta madre essiccata, integrata con il solo lievito e senza l'impiego di pasta madre fresca, può essere commercializzato con la denominazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».

---

## 6.3

TARICCO, BELLANOVA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 5, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Pasta madre o pasta acida essiccata».

---

**6.0.1**

MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Pasta acide e paste acide essiccate)*

1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1.

2. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.».

---

**Art. 7.****7.1**

CASTALDI, PUGLIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «forno assimilati, dolci e salati, che svolge», *inserire le seguenti:* «nella stessa sede,»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «prodotti di propria produzione» *inserire le seguenti:* «, o acquistati presso terzi,».

**7.2**

TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 1, dopo le parole:* «che svolge» *inserire le seguenti:* «nella stessa sede dell'azienda» *e sostituire le parole:* «dalla lavorazione delle» *con le seguenti:* «dalle».

---

**7.3**

CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La segnalazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.».

---

**7.4**

CASTALDI, PUGLIA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. È comunque facoltà del titolare del panificio vendere allo stato sfuso i prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Il titolare del panificio è tenuto altresì all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, nonché della normativa in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al CAPO IV del Regolamento (CE) n. 1169/2011/UE».

---

**7.5**

LONARDO, PAPTAEU

*Al comma 3, premettere il seguente periodo:* «I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.».

---

**7.6**

TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 3 dopo le parole:* «prodotti di propria produzione» *inserire le seguenti:* «o acquistati presso terzi», *e dopo le parole:* «per il consumo immediato» *inserire le seguenti:* «sul posto,».

---



**7.7**

CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.».

---

**7.8**

CASTALDI, PUGLIA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o no, deve essere messo in vendita, previa etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.».

---

**7.9**

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 5, dopo le parole:* «per informare il consumatore sul luogo», *inserire le seguenti:* «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

---

**7.10**

TARICCO, BELLANOVA

*Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "PANE DI PRODUZIONE NON INTERAMENTE ITALIANA" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

---

**7.11**

CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Il pane deve essere venduto a peso. Il prezzo deve essere fissato per unità di peso, al netto della tara.

5-ter. È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.

5-quater. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti idonei al contatto con gli alimenti, puliti, lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti protetto.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Disposizioni in materia di panificio e modalità di vendita e trasporto del pane».

---

**7.12**

TARICCO, BELLANOVA

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

5-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa».

5-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

---

**7.0.1**

LONARDO, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Confezionamento e commercializzazione)*

1. I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.

3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.

4. Sul territorio italiano non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.

5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato per la rivendita privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

6. I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell'attuazione dei regimi di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato.

7. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.

8. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.».

**7.0.2**

CASTALDI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Vendita del pane presso mercati o fiere)*

1. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, è obbligatorio l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

---

**Art. 8.****8.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il responsabile dell'attività produttiva è tenuto a frequentare un corso di formazione professionale erogato ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente per territorio, valido in tutto il territorio nazionale, il cui contenuto e la cui durata sono stabiliti tramite accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le Regioni e le Province autonome aggiornano i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale alle finalità di cui al presente comma.».

**8.2**

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dell'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,*

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».

---

### 8.3

CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il responsabile dell'attività produttiva, presso il cui panificio è prevista anche la produzione e la vendita di pane e di prodotti da forno assimilati, dolci e salati, non contenenti glutine, è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione.».

---

### 8.4

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni».*

---

### 8.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «sei anni».*

---

### 8.6

IL RELATORE

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in esito a percorsi coerenti con l'attività di panificazione, compresi in un apposito elenco individuato dalla Giunta regionale o da analogo organo della Provincia autonoma;»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) aver ottenuto una qualifica triennale o un diploma quadriennale in esito a percorsi di istruzione e formazione professionale coerenti con l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età»;

c) *sopprimere la lettera e);*

d) *alla lettera f), dopo le parole: «è subentrato», aggiungere le seguenti: «per un periodo di almeno 90 giorni».*

---

### 8.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore.».*

---

### 8.8

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Al comma 5, lettera d), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».*

---

### 8.9

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

*Al comma 5, lettera f), dopo le parole: «essere affiancato», inserire le seguenti: «con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno.».*

---

**8.10**

CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.».

---

**Art. 9.****9.1**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) possono essere commercializzati nel territorio italiano.».

---

**9.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002/CE, sull'etichetta, oltre a quanto previsto negli articoli 3 e 4, deve essere riportata la dicitura: »pane di produzione non interamente italiana«, con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate.».

---

**9.3**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis*. È vietato utilizzare le denominazioni di pane fresco e pane fresco conservato, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per moda-

lità di composizione o per procedura di produzione, da quelli di cui alla presente legge.».

---

## Art. 10.

### 10.1

TARICCO, ROSSOMANDO, BELLANOVA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

– *Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;*

– *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».*

---

### 10.2

TARICCO, BELLANOVA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».*

---



**10.3**

CASTALDI, PUGLIA

*Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale», inserire le seguenti: «e regionale».*

---

**10.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Made in Italy 100%)*

1. Si intende realizzato interamente in Italia il pane fatto con materie prime di origine italiana, classificabile come "Made in Italy 100%" ai sensi della normativa vigente.

2. Le indicazioni di origine false o fallaci sono punite ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità di applicazione del comma 1.».

---

**10.0.2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Festa del pane)*

1. È istituita la "Festa del pane" quale momento per celebrare l'importanza di tale alimento nella cultura italiana e nella società in generale.

2. Regioni, Province e Comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del pane.

3. La festa di cui al comma 1 ricorre la prima domenica di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

---

**10.0.3**

TARICCO, BELLANOVA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Festa del Pane)*

1. Ai fini del riconoscimento del pane quale alimento fondamentale nella storia dell'uomo in quanto cibo di primo sostentamento che rappresenta quanto di più buono prodotto dal genere umano, nonché del riconoscimento del fondamentale ruolo economico del settore della panificazione, è istituita la "FESTA del PANE", da tenersi ogni anno la prima domenica di maggio.».

---

**10.0.4**

TARICCO, BELLANOVA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Tavolo di consultazione)*

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane" che:

*a)* rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;

*b)* può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;

*c)* su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

*a)* due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle Regioni e Province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero dello sviluppo economico».

---

### 10.0.5

TARICCO, BELLANOVA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Vendita, consumo e trasporto del pane)*

1. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.

2. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.

3. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».

---

**Art. 11.****11.1**

LONARDO, PAPANHEU

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive"».*

---

**11.0.1**

BOLDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Istituzione della Giornata nazionale del pane)*

1. È istituita la "Giornata nazionale del pane", di seguito denominata "Giornata", celebrata il 16 ottobre di ogni anno, nella "Giornata mondiale del pane".

2. La Giornata deve essere celebrata in tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale.

3. I Ministri delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, della salute, e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, intraprendono in occasione della Giornata ogni adeguata iniziativa di promozione e comunicazione circa il pane e i valori a esso riferiti.».

---

**11.0.2**

PAROLI, PAPTAEU

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane *Made in Italy*" con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**Art. 12.****12.1**

BOLDRINI, TARICCO, BELLANOVA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

**Art. 14.****14.1**

CASTALDI, PUGLIA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano l'attività di produzione, vendita e trasporto del pane.».

---



